



La prevenzione, dalla teoria alla pratica “antincendio”: un passaggio non sempre facile

👤 Elisabetta Scaglia - Coordinatrice Commissione Prevenzione Incendi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ©
18/04/2018 👁 53

Obiettivo: aiutare simultaneamente professionisti e committenti

Il **D.P.R. 01/08/2011 n. 151** ha segnato una tappa fondamentale nel **contesto normativo della prevenzione incendi**. Esso ha integralmente sostituito il DM 16/02/1982, **rinnovando anche l'elenco delle attività da sottoporre al controllo dei Vigili del Fuoco**.

Il **DPR 151/11** non si limita solamente a riordinare l'elenco delle attività soggette, ma rappresenta uno strumento che **definisce**, in maniera chiara, **i procedimenti specifici in materia**.

Un'importante novità è stata quella di **introdurre procedimenti differenti in funzione delle categorie di appartenenza (A, B, C) in cui far rientrare**, in base alla gravità del rischio ad esse connesse, **le attività di cui al rinnovato elenco contenuto nell'allegato I al DPR medesimo**.

Il regolamento contiene, quindi, le indicazioni per la presentazione delle istanze di prevenzione incendi.

Predette **istanze** possono essere allestite per le attività per le quali si renda necessario effettuare:

1. *una valutazione di progetto (attraverso l'istanza per il rilascio del parere di conformità sul progetto – attività B e C);*
2. *un rinnovo periodico di conformità antincendio (per tutte le attività, con unificate le scadenze a 5 o 10 anni);*
3. *una deroga, una voltura, un nulla osta di fattibilità e/o una SCIA.*

Testata: www.ingenio-web.it Data: 18 aprile 2018 Pagina: Home

Le modalità di presentazione delle istanze vengono chiarite grazie al **DM 07/08/2012**, che dettaglia la documentazione da allegare alla presentazione dei procedimenti.

Le difficoltà del professionista antincendio

Il titolo autorizzativo all'esercizio delle differenti attività, ai fini antincendio, non è e non può essere però un mero adempimento burocratico o formale.

Qualche esempio? Tra i vari **adempimenti connessi alla redazione della SCIA** (atto autorizzativo che sostituisce il rilascio del precedente C.P.I.), vi sono numerose **certificazioni** che il professionista antincendio è chiamato a sottoscrivere.

A titolo esemplificativo, ma sicuramente non esaustivo, con il "**CERT REI**", si evidenzia chiaramente che "ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso l'attività", **il professionista antincendio CERTIFICA la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati in opera**. E poi ancora, lo stesso professionista antincendio dichiara che la certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a numero e posizione, geometria, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi. **La certificazione è, quindi, strettamente connessa alla verifica in opera.**

Nella pratica, tali verifiche sono difficoltose, se non impossibili, in quanto molto spesso l'intervento del professionista della prevenzione antincendio è relegato ad un ruolo meramente teorico.

In buona sostanza, il professionista incaricato redige il progetto ai fini antincendio, individua ed elenca gli interventi di adeguamento, ma quasi mai viene chiamato a dirigere o anche semplicemente interpellato prima dell'esecuzione delle opere. Conseguentemente, in fase di necessario perfezionamento dell'iter procedurale per la SCIA, a lavori completati, egli si trova nella effettiva e non trascurabile difficoltà di rilevare quanto necessario ai fini della certificazione.

Testata: www.ingenio-web.it Data: 18 aprile 2018 Pagina: Home

In certune situazioni si evidenziano addirittura circostanze tali per cui l'esecuzione degli interventi non garantisce i requisiti necessari e richiede la modifica o il riadeguamento.

Immaginiamo **un varco con un portone**: il progettista fa un semplice sopralluogo e nel progetto inserisce una dimensione reale e non riducibile perché, diversamente, tale varco non sarebbe più adeguato. La ristrutturazione avanza senza che il progettista antincendio venga coinvolto nelle scelte del progettista architettonico e della direzione lavori. A fine lavori, come per magia, tutti si ricordano del progettista antincendio che ora deve provvedere a validare il tutto e soprattutto, "certificare". C'è, però, un "ma": il portone non è più come prima, è nata sorprendentemente una meravigliosa maniglia, esteticamente bellissima, che invade, modifica e rende inadeguato e stretto il passaggio per i mezzi di soccorso. Chi ne è responsabile? Come mai i progetti non sono stati integrati tra loro? **Il problema non sarebbe sorto se il professionista antincendio avesse potuto interagire a tutti i livelli e, quindi, anche durante l'esecuzione ed in contraddittorio con la direzione lavori generale.**

Un vecchio slogan pubblicitario recitava: "*prevenire è meglio che curare!*". Ebbene, nella realtà di tutti i giorni si cerca di curare, ma manca del tutto un "approccio preventivo". In sintesi, **la prevenzione incendi non è pura teoria!**

Come in tutti i contesti esecutivi, la direzione lavori è un ambito estremamente importante e determinante per la corretta esecuzione di quanto a progetto. La figura del "direttore lavori antincendio" non è prevista normativamente e ciò rappresenta potenzialmente un vuoto legislativo da colmare: risulterebbe adeguato ed auspicabile l'inserimento di una figura di supporto alla direzione lavori principale, una sorta di "**direttore operativo antincendio**".

Tale figura garantirebbe non solo la corretta scelta e posa dei materiali ed impianti di protezione, oltre alla corretta esecuzione delle opere e quant'altro connesso con la prevenzione incendio, ma garantirebbe altresì la concomitanza delle verifiche necessarie che il professionista antincendio sottoscrive in fase di certificazione. **Il ruolo del professionista antincendio deve essere quindi più evidente e palesato in tutto il processo, sia esso progettuale che di esecuzione ed infine di validazione, certificazione ed asseverazione, perché "la prevenzione incendi non è solo teoria!"**.

Parliamo piuttosto, ed una volta per tutte, di "**pratica**" in grado di aiutare tutti i professionisti coinvolti a lavorare meglio ed il committente a contenere i tempi e le spese connesse a qualsivoglia intervento.